COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 9/2009 del 19.03.2009

SEDUTA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Determinazione aliquote Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e relative detrazioni per l'anno 2009.

L'anno **DUEMILANOVE** addì **DICIANNOVE** del mese di **MARZO** alle ore **20,30** presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito in Gargnano in Via Teatro. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Prima della trattazione del punto 2 all'ordine del giorno risultano:

Nome e Cognome	Carica ricoperta	Pres.	Ass.	Nome e Cognome	Carica ricoperta	Pres.	Ass.
Gianfranco Scarpetta	Sindaco	X		Romina Bontempi	Consigliere	X	
Fernanda Bertella	Vice-Sindaco	X		Cesare Bortolotti	Consigliere	X	
Marco Mascher	Assessore	X		Daniele Bortolotti	Consigliere	X	
Bruno Bignotti	Assessore	X		Marcello Festa	Consigliere	X	
Giacomo Villaretti	Assessore	X		Eleonora Mascher	Consigliere	X	
Alfredo Chimini	Consigliere		X	Gian Aronne Bonomini	Consigliere	X	
Giuseppe Caldera	Consigliere	X		Luciano Galloni	Consigliere	X	
Marino Piacenza	Consigliere	X		Alberto Taboni	Consigliere	X	
Alberto Pasini	Consigliere	X			**Totali**	**16**	**1**

Partecipa altresì alla riunione il signor Giovanni Albini, assessori esterno senza diritto al voto.

Partecipa il Segretario Generale dott. Fortunato Mazzone il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il signor Gianfranco Scarpetta assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Determinazione aliquote Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e relative detrazioni per l'anno 2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, relativo all'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

RICORDATO che con propria deliberazione n. 3/2008 del 03.03.2008, venivano determinate le aliquote I.C.I. e la relativa detrazione, per l'anno 2008;

VISTO l'art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge "Finanziaria 2007"), che trasferisce al consiglio comunale la competenza in materia di determinazione di aliquote e detrazioni I.C.I.;

RICHIAMATO l'art. 1 del D.L. n. 93 del 27.05.2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 126 del 24.07.2008, recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie", che prevede, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dall'I.C.I. dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

RILEVATO che il comma 2 del predetto art. 1, definisce le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo quelle individuate dal D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o deliberazione comunale vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 93/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/1992;

RITENUTO, per l'anno 2009, di confermare le aliquote I.C.I. in vigore per l'esercizio 2008, prendendo contestualmente atto delle nuove disposizioni normative introdotte e sopra richiamate;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali;

UDITO in particolare l'intervento del consigliere comunale Luciano Galloni (capogruppo "Impegno Civico"), il quale inoltre consegna un documento contenente un sunto della risposta fornita dal Ministero dell'Economia all'interrogazione parlamentare n. 5-00874, in merito all'applicazione delle norme sull'esenzione dall'I.C.I. per le unità immobiliari concesse in locazione o in uso gratuito a soggetti che le adibiscono ad abitazione principale;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITI i pareri, a' sensi dell'art. 49 del T.U.O.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli, essendo 16 i presenti e 16 i votanti, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) di prendere atto del documento consegnato dal consigliere comunale Luciano Galloni (capogruppo "Impegno Civico"), richiamato in premessa, incaricando l'ufficio tributi per l'effettuazione dei necessari approfondimenti e verifiche circa la corretta applicazione della norma per quanto riguarda le casistiche in questione;

2) di confermare, per l'anno 2009, le aliquote e le detrazioni I.C.I. previste per l'anno 2008, come di seguito dettagliatamente esposte, recependo le nuove disposizioni normative introdotte dal D.L. n. 93 del 27.05.2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 126 del 24.07.2008:

a) Aliquota ordinaria relativa alla categoria "immobili diversi dalle abitazioni", pari al 6 per mille e relativa alle seguenti tipologie di immobili:

a.1) immobili delle categorie catastali A10, A11, B, C, D (ad esempio negozi, garage non di pertinenza dell'abitazione principale, ecc.);
a.2) aree fabbricabili;

b) Aliquota ridotta pari al 4,8 per mille, senza detrazione:

b.1) alloggi (categorie dalla A1 alla A9) locati, con contratto registrato, come abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente presentare dichiarazione I.C.I.

c) Aliquota ridotta del 4,8 per mille con detrazione pari ad € 150,00 (sole per unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9):

c.1) abitazione principale.
E' considerata abitazione principale:
- quella in cui il contribuente ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica e che è posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;
- abitazione posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risultino locati;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero iscritti (A.I.R.E.), a condizione che l'immobile non sia locato;

c.2) abitazione concessa in uso gratuito, senza esistenza di diritto reale di godimento, ai parenti di primo grado in linea retta (figli e genitori) e di secondo grado in linea retta e collaterale (nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle) purché residenti nell'immobile;
c.3) pertinenze dell'abitazione principale, come definite dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Si rammenta che nel caso in cui l'ammontare della detrazione, stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non trovi capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
Si precisa che, ai sensi del D.L. n. 93 del 27.05.2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 126 del 24.07.2008, a decorrere dall'anno 2008, sono escluse dall'I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, così come definite dal D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente al momento dell'entrata in vigore del predetto D.L. n. 93/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. ***Nel caso specifico, in forza del regolamento comunale I.C.I. e della propria deliberazione consiliare n. 3/2008, entrambi vigenti al momento dell'entrata in vigore del richiamato D.L. n. 93/2008, sono considerate unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad essa assimilabili, quelle rientranti in tutte le casistiche di cui ai punti c.1), c.2) e c.3) sopra riportati.***

d) Aliquota del 7 per mille per:

d.1) abitazioni tenute a disposizione (seconde case);

d.2) abitazioni sfitte;

d.3) abitazioni concesse in locazione o comodato senza le caratteristiche di cui al punto b.1.

* *